



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 443 del 04 SET. 2024

OGGETTO: rinnovo della convenzione passiva tra l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il servizio di assistenza religiosa dal 22.09.2024 al 21.09.2027.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 04 SET. 2024 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento, con annotazione:

- ai Conti economici dei Bilanci degli anni 2024 – 2027, per oneri complessivi di € 193.358,62.= così suddivisi:

per il periodo 22.09.2024- 31.12.2024 € 17.606,43:

- n. 510.020.00060 "Personale religioso" € 13.941,85.;
- n. 555.001.00023 "IRAP personale religioso" € 1.239,46.;
- n. 510.020.00065 "Contr. INPS personale religioso" € 2.333,10.;
- n. 510.020.00066 "Contr. INAIL co.co.co." € 92,02.;

per il periodo 01.01.2025 - 31.12.2025 € 64.732,14:

- n. 510.020.00060 "Personale religioso" € 51.401,76.;
- n. 555.001.00023 "IRAP personale religioso" € 4.507,13.;
- n. 510.020.00065 "Contr. INPS personale religioso" € 8.484,00.;
- n. 510.020.00066 "Contr. INAIL co.co.co." € 339,25.;

per il periodo 01.01.2026 - 31.12.2026 € 64.732,14:

- n. 510.020.00060 "Personale religioso" € 51.401,76.;
- n. 555.001.00023 "IRAP personale religioso" € 4.507,13.;
- n. 510.020.00065 "Contr. INPS personale religioso" € 8.484,00.;
- n. 510.020.00066 "Contr. INAIL co.co.co." € 339,25.;

per il periodo 01.01.2027- 21.09.2027 € 46.287,91

- n. 510.020.00060 "Personale religioso" € 36.755,78.;
- n. 555.001.00023 "IRAP personale religioso" € 3.222,90.;
- n. 510.020.00065 "Contr. INPS personale religioso" € 6.066,64.;
- n. 510.020.00066 "Contr. INAIL co.co.co." € 242,59.;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 443 del 04 SET. 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Richiamati:

- l'art. 38 della Legge 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che prevede che *"presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio"*;
- la D.G.R. n. 20593 dell'11/02/2005 di approvazione del Protocollo d'Intesa per la *"disciplina del servizio di assistenza religiosa ecclesiastica negli Enti Sanitari e Assistenziali Pubblici e Privati accreditati"*, successivamente sottoscritto tra Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia in data 21/03/2005;
- l'art. 4 del suindicato Protocollo d'intesa che demanda a specifiche convenzioni tra gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa da svolgersi presso le singole strutture di ricovero;

Premesso che da anni questa ASST ha stipulato convenzioni di durata triennale con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, l'ultima delle quali è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 518 del 21/10/2021, per il periodo 22/09/2021 – 21/09/2024, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di assistenza religiosa cattolica a favore dei degenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini-CTO, nel rispetto del diritto del malato all'esercizio della libertà religiosa;

Viste:

- la nota del 25/07/2024, in atti, con cui l'ASST ha richiesto il rinnovo della convenzione *de qua*, in scadenza il 21/09/2024, per l'ulteriore triennio 22/09/2024-21/09/2027, al fine di garantire la continuità dell'attività in questione;
- la nota del 30/07/2024, in atti, con cui il Servizio per la Pastorale della Salute dell'Arcidiocesi di Milano - Curia Arcivescovile ha confermato la volontà al rinnovo della convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica secondo lo schema tipo di convenzione, allegato a detta nota;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 443 del 04 SET. 2024

Visto il testo della convenzione tra l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il servizio di assistenza religiosa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede, tra l'altro:

➤ per l'Ordine Diocesano della Diocesi di Milano:

- l'impegno ad assicurare il servizio di assistenza religiosa cattolica in favore dei degenti ricoverati presso i PP.OO. dell'ASST, attraverso n. 3 assistenti religiosi ciascuno dislocato sui presidi aziendali, come segue (art.4):

- n. 1 assistente religioso operante presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari, 1 per n. 36 ore settimanali;
- n. 1 assistente religioso operante presso il Polo Riabilitativo di via Isocrate, 19 per n. 20 ore settimanali;
- n. 1 assistente religioso operante presso il Polo CTO di via Bignami, 1 per n. 12 ore settimanali;

- l'obbligo dei propri assistenti religiosi di rilevare la propria presenza in servizio secondo le modalità concordate con l'Azienda (art.6);

- l'osservanza da parte dell'assistente religioso dei doveri previsti dalle leggi, dai regolamenti, per i dipendenti, in quanto compatibili;

➤ per l'ASST Gaetano Pini-CTO:

- la messa a disposizione delle cappellanie, degli spazi e delle dotazioni presenti presso ciascun Presidio, come meglio indicati all'art. 7 della convenzione;

- la garanzia di fruizione in favore degli assistenti religiosi della mensa aziendale alle stesse condizioni applicate ai dipendenti dell'Azienda (art.4);

- l'erogazione a favore degli assistenti religiosi di un compenso mensile calcolato in funzione del monte ore settimanale reso e del loro inquadramento giuridico (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi con rapporto di lavoro subordinato, equiparati ai dipendenti dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari - ex Cat. D) secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione nazionale e da quella aziendale (art. 4);

Ritenuto di rinnovare la convenzione passiva tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il periodo dal 22/09/2024 al 21/09/2027, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di assistenza religiosa cattolica a favore dei degenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di rinnovare la convenzione passiva tra l'ASST Gaetano Pini-CTO e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il periodo dal 22/09/2024 al 21/09/2027, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di assistenza religiosa cattolica a favore dei degenti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 443 del 04 SET. 2024

2. di dare mandato alla UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di procedere alla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con ciascuno degli assistenti religiosi e di provvedere agli adempimenti relativamente al trattamento economico, previdenziale e fiscale;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari a € 193.358,62.= per il triennio 22.09.2024 - 21.09.2027, è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2024/2027, così come indicati nel primo foglio della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa la Placa
(Atti n. 2024 - 1.1.3 / 1.34)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 443 del 04 SET. 2024

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, (L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 05 SET. 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 4 pagine di cui n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Zipodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO DI MILANO E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA DAL 22.09.2024 AL 21.09.2027.

TRA

L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, di seguito indicato Azienda convenzionata, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paola Lattuada, domiciliata per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano

E

L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO, nella persona di S.E. Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, nella sua qualità di Ordinario Diocesano, per le sue competenze domiciliato in piazza Fontana n. 2 - 20122 Milano

PREMESSO

- in data 21.03.2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, "Enti gestori");
- l'Intesa contribuisce a costituire - unitamente ai principi costituzionali ed alle vigenti disposizioni statali e regionali - il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'art. 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo protocollo, su richiesta anche di una sola delle parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- l'Azienda, qualificabile quale ente gestore, negli anni, ha inteso prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, tra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'art. 4 dell'Intesa;
- a tal fine, l'Azienda e la Diocesi, negli anni, hanno perfezionato appositi atti convenzionali, coerenti con la citata Intesa del 21.03.2005;
- che le Parti, hanno manifestato la volontà di rinnovare la convenzione in parola per un ulteriore triennio (2024 - 2027);
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato per la presente convenzione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

ART. 2

L'Azienda e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'art. 2 lett. C e negli artt. 6 e 8 commi I e 2 del Protocollo d'Intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito da n. 3 assistenti religiosi ed eventuali volontari che collaborano con l'assistente religioso; ogni Polo ospedaliero costituisce una cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

ART. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

ART. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa l'Azienda si avvale delle prestazioni di n. 3 assistenti religiosi individuati dalla Curia - con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi con rapporto di lavoro subordinato, equiparati ai dipendenti dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari - ex Cat. D), secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione nazionale e da quella aziendale, pari ad € 64.732,14 annui lordi onnicomprensivi dei costi a carico del Datore di Lavoro per un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) così distribuiti sui presidi aziendali:

- n. 1 assistente religioso operante presso la sede di Piazza Cardinal Ferrari I per n. 36 ore settimanali;
- n. 1 assistente religioso operante presso il Polo Riabilitativo di via Isocrate 19 per n. 20 ore settimanali;
- n. 1 assistente religioso operante presso il Polo CTO di via Bignami I per n. 12 ore settimanali.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda medesima, garantendo loro l'accesso alla mensa aziendale con tesserino magnetico.

ART. 5

L'assistente religioso è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi, dai regolamenti, per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa.

L'esonero dal servizio dell'assistente religioso è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano.

ART. 6

L'assistente religioso è tenuto a documentare la propria presenza in servizio con le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, l'assistente religioso non ha diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità. In forza delle prerogative contrattuali, per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, l'assistente religioso in servizio sarà sostituito da altro, designato dall'Ordinario Diocesano, che godrà del trattamento previsto dall'art. 9 comma 3 del Protocollo d'Intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario Diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolto l'assistente religioso. Il programma tiene conto delle richieste presentate dall'assistente religioso e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

ART. 7

L'Azienda mette a disposizione delle cappellanie, gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

1. cappella e sacrestia ubicate all'interno di ciascuna sede (P.zza Cardinal Ferrari I e Polo Riabilitativo di Via Isocrate 19), con relativi arredi, attrezzature ed accessori;
2. locale interno ad uso ufficio, con relativi arredi, attrezzature ed accessori presso la sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari I;
3. sala interna per riunioni, presso la sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari I, individuata all'occorrenza, previo accordo con l'Azienda;
4. sala utilizzata per "guardaroba dei poveri" presso la sede centrale di P.zza Cardinal Ferrari I;
5. alloggio adeguatamente arredato, sito in Corso di Porta Vigentina 10 (comunicante con il P.O. Pini), con annesso posto auto all'interno del cortile condominiale. I predetti beni in quanto compensi in natura corrisposti dall'Azienda all'assistente religioso sono assoggettati al trattamento fiscale (fringe benefit) previsto dalla normativa vigente in materia.
6. Per il Presidio CTO di Milano, via Bignami 1, gli spazi e le dotazioni di seguito indicati: chiesa e sacrestia ubicate presso il P.O. CTO, nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori attualmente ivi allocati.

ART. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.

ART. 9

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 22.09.2024 al 21.09.2027 per il servizio di assistenza religiosa presso le sedi dell'ASST Gaetano Pini - CTO, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di tre mesi dalla data di risoluzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI – CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

ORDINARIO DIOCESANO
DELLA DIOCESI DI MILANO

S. E. Mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi